

STATUTO
della
Società Italiana Interdisciplinare di Vulvologia Ente del Terzo Settore

ART 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, in riferimento alla normativa sulle società scientifiche ed alle previsioni del D.Lgs 117/2017 in riferimento al riordinamento della normativa sul Terzo Settore, l'Associazione denominata "Società Italiana Interdisciplinare di Vulvologia Ente del Terzo Settore" siglabile come "SIIV E.T.S."

L'Associazione si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D.Lgs 117/2017) e dai successivi decreti attuativi.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4 comma 1 D.Lgs 117/2017 non appena verrà istituito) l'acronimo ETS anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART 2 – SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita in Torino, Corso Lecce 1.

ART 3 – SCOPI

L'Associazione è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitica ed ispirata a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna.

L'Associazione persegue scopi esclusivamente scientifici esercitando un'attività in via esclusiva o principale di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs 117/2017 per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale con il fine ultimo di:

- promuovere l'attività scientifica riguardante lo studio delle malattie vulvari, stimolando ogni forma di collaborazione interdisciplinare;
- promuovere, coordinare, sostenere e sviluppare le iniziative scientifiche, diffondere l'informazione, la formazione e l'aggiornamento nell'ambito delle malattie vulvari;
- favorire e sviluppare rapporti con altre società scientifiche, organizzazioni, enti o istituti nazionali ed internazionali impegnati in analoghe problematiche per un confronto con altre esperienze in tema di patologie vulvari;
- promuovere lo studio, la definizione e la diffusione di requisiti metodologici qualitativi anche con finalità orientate alla certificazione di qualità dell'attività clinica in ambito vulvologico.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione promuove percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, workshop, serate tematiche. Potranno esser realizzate pubblicazioni, cd/dvd, volantini, gadget, videoconferenze, video, articoli e qualsiasi altra iniziativa per favorire la conoscenza negli ambiti di interesse sociale.

L'Associazione potrà inoltre esercitare per la migliore attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D.Lgs 117/2017 secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura.

L'Associazione potrà anche eventualmente collaborare con Enti e Amministrazioni pubbliche nell'attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da

soddisfare e delle relative modalità e risorse disponibili al fine di contribuire alla promozione di attività di interesse generale.

Nella gestione di queste operazioni nel momento in cui si vengono a generare ricavi, rendite, proventi o altre entrate, tutti questi componenti devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, collaboratori, amministratori e altri componenti di organi sociali anche in ipotesi di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione di attività di interesse generale così anche il patrimonio dell'ente composto di beni mobili, immobili, quote associative, contributi, donazioni dovrà essere utilizzato e destinato soltanto allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale.

Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Associazione i proventi incassati in occasione di raccolte fondi e iniziative analoghe poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma organizzata e continuativa nei rispetti dei principi di verità, correttezza e trasparenza.

ART 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART 5 – ASSOCIATI

L'Associazione concede la qualifica di Associato a tutti gli iscritti che partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo Statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e deliberazioni degli Organi dell'ente portando con continuità il loro contributo.

Gli associati sono tutti coloro, persone fisiche o enti, che interessati allo studio della patologia vulvare ne facciano domanda al comitato direttivo.

Gli associati possono essere in numero indeterminato e hanno ciascuno diritto ad un voto per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti, per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione e per esprimersi circa tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni associato ha diritto di candidarsi alle cariche sociali e ha diritto ad un voto.

Il rapporto associativo è improntato all'uniformità e all'effettività della partecipazione alla vita associativa; a tal fine ne è espressamente esclusa la temporaneità.

La quota associativa non è rivalutabile, né trasferibile a nessun titolo.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del comitato direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltretutto obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. La procedura è la seguente:

- richiesta dell'aspirante associato
- accettazione di atto costitutivo, statuto e regolamenti
- versamento della quota annuale dopo l'esito positivo di inserimento.

Gli associati hanno diritto di:

- voto deliberativo nelle assemblee
- partecipazione alle attività sociali
- ricezione delle pubblicazioni edite dall'associazione
- partecipazione all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali previste dallo Statuto.

La qualifica di associato consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità previste; tutti gli associati hanno il dovere di osservare le regole e di difendere il buon nome dell'Associazione.

La decadenza degli associati si ha per

- decesso
- recesso volontario comunicato in forma scritta
- morosità nella quota

- esclusione o radiazione da parte del comitato direttivo per azioni disonorevoli entro e fuori dall'Associazione; si può arrivare anche solo alla sospensione per fatti più o meno gravi e se colpiti da questo provvedimento l'associato ha la possibilità entro 30 giorni di ricorrere verso il comitato direttivo.

ART 6 – VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di volontari, che vanno iscritti in apposito registro se svolgono le attività in modo non occasionale e vanno tutti comunque in ogni caso assicurati contro infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi ai sensi delle disposizioni dell'art 18 del D.Lgs 117/2017 e modifiche.

La loro attività non può essere retribuita.

ART 7 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro l'aprile successivo viene predisposto dal comitato direttivo il bilancio consuntivo e preventivo.

Il bilancio di esercizio deve mettere in rilievo l'andamento economico/finanziario dell'Associazione con criteri di chiarezza e veridicità e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Il bilancio di esercizio dovrà esser depositato presso il Registro Unico Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART 8 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere:

- libro degli associati
- libro delle adunanze e deliberazioni assemblee
- libro delle adunanze e deliberazioni del comitato direttivo
- libro dell'organo di controllo se nominato.

ART 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Comitato direttivo
- Organo di controllo (eventuale, ricorrendo i presupposti secondo D.Lgs 117/2017)
- Revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendo i presupposti secondo D.Lgs 117/2017)

Art 10 – ASSEMBLEA

E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione e opera in sessione ordinaria e straordinaria.

ART 11 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Comitato direttivo
- nomina e revoca, se previsto, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi relativi
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su altri oggetti relativi all'atto costitutivo e allo Statuto
- delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale

L'Assemblea straordinaria degli associati:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto
- delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
- delibera su altri atti straordinari attribuiti dalla legge, in merito all'atto costitutivo e allo Statuto.

ART 12 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta nell'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quando ci saranno i presupposti ai sensi del D.Lgs 117/2017).

E' convocata in via straordinaria per ipotesi di modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione o altre operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione). In via straordinaria può essere convocata dal Comitato direttivo per deliberazione propria o per richiesta scritta firmata da almeno un terzo degli associati.

Per ogni oggetto di discussione viene costituita e si riunisce sotto le direttive del Presidente e Segretario e viene redatto alla fine un verbale con numero presenti e ordine del giorno.

Gli associati devono essere avvisati della convocazione almeno 8 giorni prima non festivi consecutivi mediante attraverso mail con notifica per verificare il ricevimento e con pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Partecipano tutti gli associati in regola con l'iscrizione nel libro degli associati e il versamento della quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo come previsto dal Codice Civile; può essere esercitato il diritto di delega ma non più di 2 deleghe per ognuno.

In caso di difficoltà a partecipare in senso di distanza fisica, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video/teleconferenza a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente e corretto e purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di pari opportunità e eguaglianza, sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione per almeno 20 giorni non festivi consecutivi.

ART 13 – MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) degli associati.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.

ART 14 – COMITATO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Comitato direttivo, i cui componenti devono essere scelti tra gli associati iscritti alla SIIV da almeno tre anni consecutivi, è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 11 e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, oltre a membri come Consiglieri. Essi dovranno richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore entro 30 giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D.Lgs 117/2017) e dai successivi decreti attuativi.

Il Presidente può essere scelto tra persone che hanno dato lustro, onorabilità, immagine nelle loro attività scientifica, clinica o didattica sulla patologia vulvare. Tutte le cariche sociali con requisiti di onorabilità, competenza, professionalità e indipendenza si intendono inserite a titolo volontaristico e gratuito.

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Essi deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In caso di decadenza o dimissioni del Presidente, opera il Vicepresidente e in caso di impedimento di questi opera un membro del Comitato direttivo in modo temporaneo. In caso di decadenza di oltre la metà dei membri del Comitato direttivo, l'Assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l'elezione dell'intero organo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Comitato direttivo provvede alla loro sostituzione con l'elenco dei non eletti e si va avanti fino alla scadenza del mandato, riportandolo su apposito verbale con ordine del giorno.

Il Comitato direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno con preavviso di almeno 10 giorni, in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, con preavviso di almeno 5 giorni.

ART 15 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, cui spetta la firma sociale:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio
- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea degli associati e del Comitato direttivo e ne esegue le deliberazioni
- è responsabile del funzionamento dell'Associazione e di tutti gli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa
- coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna l'Associazione e mantiene i contatti con le diverse istituzioni

In caso di assenza, Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ART 16 – COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compiendo ogni atto o operazione che non sia dell'Assemblea e in particolare:

- cura il raggiungimento dei fini per cui si è costituita l'Associazione nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria/straordinaria e ordine del giorno
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispose il bilancio di esercizio preventivo/consuntivo ed il bilancio sociale (se necessario) entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, riferendo su attività generale e secondaria svolta
- designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi per il funzionamento dell'Associazione
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali annuali
- delibera sui provvedimenti disciplinari a carico degli associati
- nomina eventuali referenti regionali o presso istituzioni nazionali ed internazionali
- nomina eventuali coordinatori della ricerca o di particolari settori
- nomina eventualmente un comitato etico con compiti di valutazione e orientamento per un corretto approccio alla pratica clinica a tutela dei diritti della paziente e del medico
- delibera in merito all'organizzazione o al patrocinio di congressi e corsi locali, regionali, nazionali ed internazionali per personale medico e paramedico
- può affidare ad organizzazione esterna per un tempo determinato, la gestione della segreteria, la pubblicazione di atti di congressi e corsi e la stampa di giornali e riviste del settore.
- delibera su proposte di attività scientifiche

ART 17 – COMITATO SCIENTIFICO

È composto da 3 a 5 associati eletti dall'Assemblea, scelti tra figure che si sono distinte per comprovata esperienza, professionalità e produttività scientifica in ambito vulvologico nazionale e internazionale. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi. Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi in merito alle politiche di sviluppo e di ricerca perseguite dall'Associazione, può formulare pareri scientifici riguardo ai programmi e ai risultati scientifici ottenuti. La funzione principale è quella di verifica e di controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

ART 18 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria dell'Associazione ha il compito di:

- provvedere alla conservazione dell'archivio in accordo con il consulente dell'Associazione
- promuovere ogni attività su mandato dell'organo amministrativo, per il conseguimento degli scopi statutari
- provvedere alla riscossione e annotazione delle quote sociali
- gestire la corrispondenza con gli associati

ART 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo ex art. 30 D.Lgs 117/2017, qualora nominato, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ha anche funzione di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e qualora ravvisi anomalie può procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (art 2399 C.C.).

La sua nomina è obbligatoria se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- Totale attivo Stato Patrimoniale: 110.000 Euro
- Totale ricavi/Proventi/Entrate: 220.000 Euro
- Dipendenti occupati: 5 unità

ART 20 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore legale dei Conti, ex art. 31 del D.Lgs 117/2017, se nominato dall'Assemblea, perché richiesto dalla legge, si occupa di controlli di natura finanziaria e segnala irregolarità che comunica al comitato direttivo. Se si manifesta inerzia da quest'ultimo il revisore convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni. La sua nomina è obbligatoria se :

- Totale attivo Stato Patrimoniale: 1.100.000 Euro
- Totale ricavi/Proventi/Entrate: 2.200.000 Euro
- Dipendenti occupati: 12 unità

ART 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra gli associati, e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura e il loro giudizio sarà inappellabile.

ART 22 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea degli associati convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell'art. 9 D.Lgs 117/2017.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere dell'Ufficio Nazionale Terzo Settore (pena la nullità) in conformità alle decisioni assembleari, ad altri enti del Terzo Settore.

ART 23 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificatamente dallo Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti Terzo settore, Codice Civile in quanto compatibili, legge 106/2016, D.Lgs 117/2017 e relativi decreti attuativi.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Ente nel medesimo , ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge o l'Ente sarà iscritto.